CAMERA DEI DEPUTATI N. **6329-A**

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 17 novembre 1999

(Relatore: **VANNONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999

Presentato il 10 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge oggi in discussione trae origine dalla decisione, adottata dalla Banca centrale europea, di sospendere l'attività del sistema TARGET (*Trans european automated realtime gross settlement express transfer*) nella giornata del 31 dicembre 1999, al fine di evitare che, in corrispondenza con il passaggio all'anno 2000, si determinino inconvenienti che ne pregiudichino l'operatività. La chiusura del sistema implica la necessità di posticipare le scadenze relative ai pagamenti da effettuare nella giornata indicata. A questo scopo, il provvedimento fissa nel primo lunedì successivo utile, 3 gennaio 2000, la data a cui verrebbero prorogati di diritto i termini scadenti il 31 dicembre 1999. Il testo, peraltro, non si limita a posticipare i termini di scadenza di pagamenti, ma prevede altresì che il differimento valga anche per qualunque adempimento o operazione da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, in quanto banca centrale di un paese membro dell'Unione europea, nonché delle operazioni, rilevanti ai fini dell'utilizzo del sistema TARGET, realizzate mediante numerosi intermediari e istituzioni. Tra questi soggetti si annoverano le banche, le Poste italiane S.p.a., le imprese assicurative, le società di gestione del risparmio. L'estensione della proroga anche ad adempimenti diversi dai pagamenti viene ricondotta, nella relazione illustrativa del disegno di legge, all'orientamento emerso nell'ambito del consiglio ECOFIN svoltosi a Dresda lo scorso aprile.

Nel definire le tipologie di soggetti mediante i quali possono essere effettuate le operazioni richiamate, il testo del provvedimento si richiama agli articoli 69 e 70 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle norme in materia di intermediazione mobiliare, nonché all'articolo 80 del medesimo testo unico. Le prime due disposizioni si riferiscono, rispettivamente, alla compensazione e alla liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati ed a quelle su strumenti derivati, mentre l'articolo 80 concerne il servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Il testo richiama, inoltre, le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, alla quale spetta assicurare la compensazione, la liquidazione e il buon fine dei contratti finanziari. Il disegno di legge rimette altresì al Ministro del tesoro la possibilità di individuare, con proprio decreto, ulteriori soggetti, oltre a quelli esplicitamente richiamati, i quali devono comunque essere abilitati al regolamento di « operazioni finanziarie » nell'ambito del sistema dei pagamenti. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che non si è ritenuto opportuno includere i mercati finanziari tra i soggetti ai quali si applicherebbe la proroga, rimettendo ai mercati stessi la scelta se sospendere o meno l'attività, fermo restando che, comunque, si tratterebbe di un funzionamento limitato, essendo esclusa l'effettuazione di pagamenti.

I sistemi di pagamento interessati dall'intervento legislativo sono costituiti da un insieme organizzato di procedure e strutture attraverso il quale si procede alla regolarizzazione di posizioni creditorie e debitorie, sulla base di una specifica regolamentazione. Nel sistema economico internazionale, in considerazione della crescita costante del volume degli scambi e delle attività finanziarie, la quota complessiva dei pagamenti effettuati con moneta bancaria, o comunque su base monetaria, tende costantemente a ridursi. Ciò ha comportato una evoluzione dei sistemi di pa-

gamento, favorendo il progressivo sviluppo di quelli che operano mediante regolamento lordo, ovvero mediante compensazione. Nel primo caso, il sistema opera in modo da consentire il regolamento di ciascuna istruzione di pagamento, mentre nel secondo caso si regola il saldo delle operazioni effettuate entro un certo periodo, di durata prestabilita. I sistemi di pagamento più evoluti sono di tipo multilaterale, i quali consentono la compensazione a saldo di tutte le operazioni effettuate dai numerosi aderenti. Quelli bilaterali, invece, permettono la compensazione soltanto tra due controparti. I saldi vengono determinati in un preciso momento della giornata operativa.

Per quanto concerne il nostro paese, ricordo che, a partire dal luglio 1997, è entrato in funzione un nuovo sistema di pagamenti, BI-REL, subentrato al precedente, assai più macchinoso e segmentato.

Il nuovo sistema è gestito dalla Banca d'Italia, e si articola in un sistema BI-REL di regolamento lordo, e in un sistema BI-COMP di regolamento netto. A partire dal 1° gennaio 1999, vengono effettuate compensazioni di importi espressi tanto in lire che in euro.

Il sistema TARGET trae origine dalle esigenze connesse alla progressiva realizzazione di una politica monetaria comune nell'ambito dell'area euro. Allo scopo specifico di realizzare un sistema di pagamenti unificato a livello europeo, l'articolo 105 del Trattato di Maastricht prevede che il Sistema europeo delle banche centrali debba costituire un sistema di pagamenti in grado di effettuare operazioni monetarie stabilizzanti, alla luce delle esigenze connesse all'attuazione della politica monetaria.

A questo scopo, l'Istituto monetario europeo ha definito nel 1995 le caratteristiche fondamentali del sistema TARGET, costituito dai diversi sistemi dei paesi membri dell'Unione europea, collegati tecnicamente e regolati da procedure comuni, e articolati in un sistema di conti di saldo decentralizzato presso le varie banche centrali nazionali. Esso appartiene alla categoria dei sistemi di regolamento lordo in tempo reale, nei quali il regolamento avviene in continuo durante la giornata. Secondo le specifiche di funzionamento, la banca centrale di ciascun paese aderente, una volta ricevuto l'ordine di pagamento, verifica la validità del pagamento stesso, vale a dire la conformità agli *standard* predefiniti; successivamente, viene dato l'ordine irrevocabile di pagamento. A sua volta, la banca centrale che riceve il pagamento controlla i codici di sicurezza (costituiti da una sorta di firma elettronica che evidenzia la provenienza dell'ordine) e accredita l'importo all'operatore destinatario ultimo. La liquidità è offerta direttamente dalle banche centrali, entro i limiti costituiti da apposita garanzia, costituita in genere da titoli di Stato. L'accesso al sistema è peraltro consentito anche ai paesi dell'Unione europea che non partecipano all'Unione monetaria, a condizione che effettuino, mediante le rispettive banche centrali, il deposito di un determinato ammontare di euro.

Il sistema è operativo dalle ore 7 alle ore 18; tuttavia, a partire dalle ore 17, sono ammessi soltanto pagamenti interbancari. I costi sono uguali per tutti i partecipanti, e vengono parametrati al numero di pagamenti eseguiti nell'arco di un mese. In particolare, fino a 100 transazioni al mese il costo, per ogni pagamento, è di 1,75 euro; per le successive 900 transazioni, il costo è di 1 euro a pagamento; infine, per chi effettua oltre 1000 transazioni al mese, il costo è di 0,8 euro a pagamento.

Una delle principali preoccupazioni emerse in ordine alla funzionalità del sistema TARGET concerne il numero di pagamenti processabili ogni giorno; assai diffusi, in effetti, erano i timori che il sistema non avrebbe potuto sopportare carichi di lavoro eccessivi, con conseguente rischio di bloccare l'attività degli operatori che di esso intendono avvalersi.

Tali preoccupazioni sono state parzialmente confutate dai riscontri pratici offerti dai *test* eseguiti a partire dal novembre del 1998, che hanno evidenziato la possibilità di effettuare senza problemi oltre 100 mila pagamenti al giorno. Nei primi mesi del 1999 sono transitati attraverso TARGET

un numero di pagamenti giornalieri mediamente superiore a 150 mila.

Come ricordato in precedenza, il rischio di inconvenienti di natura informatica legati al passaggio all'anno 2000 (il cosiddetto *Millenium bug*), che potrebbero determinare il cattivo funzionamento del sistema, consiglia, laddove non si ritenga di disporre la concomitante chiusura dei mercati finanziari, di prorogare gli adempimenti e le operazioni scadenti il 31 dicembre 1999; trattandosi di un differimento che coinvolge anche i termini di decadenza e di prescrizione, è necessario che esso venga disposto mediante un provvedimento normativo di rango primario. Peraltro, l'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione finanze, pur nella brevità dei tempi di esame, ha consentito di evidenziare come tutti i paesi europei nei quali i sistemi di regolamento rimangono operativi anche nella giornata del 31 dicembre 1999, stiano disponendo il differimento dei termini di pagamento scadenti quel giorno.

Il disegno di legge risulta evidentemente conforme alla normativa costituzionale, e alla disciplina comunitaria, realizzando anzi un'indicazione della Banca centrale europea; al tempo stesso, il provvedimento non comporta alcun onere, né per la pubblica amministrazione, né per i soggetti privati: esso introduce, al contrario, un elemento di certezza per questi ultimi, salvaguardando gli operatori dagli eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi nei sistemi di pagamento a causa del passaggio al nuovo millennio.

Nel corso dell'esame la Commissione ha apportato una modifica al testo originario, al fine di eliminare ogni dubbio sulla portata della norma che attribuisce al Ministro del tesoro la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, si è specificato che il differimento può essere esteso esclusivamente alle operazioni ed agli adempimenti effettuati mediante altri soggetti, diversi da quelli esplicitamente individuati dal provvedimento, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nel sistema TARGET.

Le finalità del provvedimento rendono necessario che esso entri in vigore prima del 31 dicembre 1999: auspico pertanto che esso venga rapidamente approvato da questa Camera, al fine di consentire al Senato di concluderne l'esame in tempo utile.

Mauro VANNONI, *relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione

1) si segnala l'opportunità di chiarire se si determini o meno una proroga generalizzata *ope legis* di qualunque operazione effettuata per il tramite dei soggetti indicati all'articolo 1 e, quindi, anche delle operazioni che non comportino necessariamente l'utilizzo del sistema TARGET.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea;

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto, come modificato dalla VI Commissione;

considerato che il disegno di legge in questione si conforma ad una decisione adottata dalla Banca centrale europea;

considerato che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito rappresentano un'adeguata specifica del fatto che le operazioni di pagamento di cui trattasi debbano rientrare nell'ambito del sistema TARGET e che tali modifiche sono state sostenute da un'ampia maggioranza nonché dal Governo;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane Spa, delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti, eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane Spa, delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti **denominato « TARGET »**, eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

DDL13-6329A
Lire 500